

## **SCHEDA ILLUSTRATIVA LA LEGGE TOSCANA SULLE PRIMARIE**

### **PREMESSA**

La legge dal Consiglio regionale della Toscana (n. 70/2004), approvata il 15 dicembre 2004, è stata la prima legge in Italia che si propone di promuovere e regolamentare lo svolgimento di elezioni primarie.

### **CHI VOTA**

La legge prevede PRIMARIE APERTE a tutti gli elettori che esercitano il diritto di voto alle elezioni regionali.

*In via subordinata, un soggetto politico che lo richieda espressamente può chiedere di svolgere elezioni primarie riservate ad un albo di propri elettori, preventivamente formato a cura dello stesso soggetto politico (articolo 14).*

### **QUANDO SI VOTA**

Si vota domenica 13 Dicembre 2009, dalle ore 8 alle ore 20

### **DOVE SI VOTA**

La legge prevede l'istituzione di seggi speciali per le primarie in cui vengono unificate le sezioni "ordinarie" previste per le elezioni regionali.

*Le sezioni speciali devono essere almeno una in ogni comune o almeno una ogni ventimila elettori.*

### **COME SI VOTA**

- L'elettore che intende partecipare alle elezioni primarie promosse da un partito o da una coalizione si presenta al seggio speciale a cui è stata assegnata la sezione "ordinaria" in cui egli normalmente vota.
- L'elettore chiede al presidente del seggio la scheda delle elezioni primarie a cui intende partecipare (ossia, quella per il Presidente della Giunta Regionale, e/o dei candidati regionali, e/o dei candidati circoscrizionali).
- Per votare, l'elettore deve presentarsi con un documento valido di identità e, ove ne sia in possesso, con la tessera elettorale.
- Il presidente verifica che l'elettore sia iscritto nelle liste elettorali di quella sezione e gli consegna la scheda richiesta.
- L'avvenuto esercizio del voto viene annotato a margine delle liste elettorali. I registri con l'elenco degli elettori che hanno votato, una volta concluse le operazioni elettorali, vengono sigillate e consegnate all'Ufficio elettorale del Comune, che provvederà successivamente a distruggerli.

### **SU COSA SI VOTA**

La legge prevede che siano possibili tre tipi diversi di elezioni primarie e che ogni soggetto politico indichi a quale di esso voglia fare ricorso:

- le primarie per il Presidente della Giunta regionale
- le primarie per i candidati provinciali alla carica di consigliere regionale
- le primarie per i candidati regionali alla carica di consigliere regionale

*(ricordiamo che i "candidati regionali" sono come dei capilista regionali di partito, e sono una figura di candidato che sostituisce il cosiddetto "listino regionale", previsto dalla vecchia legge). I candidati regionali sono indicati sulle schede di tutte le circoscrizioni provinciali.*

***Un partito o una coalizione possono anche decidere di promuovere le primarie per uno solo dei possibili tipi di primarie***

### **I CANDIDATI ALLE PRIMARIE: QUANTI SONO E QUANTI E' POSSIBILE SCEGLIERNE**

I candidati alle elezioni primarie sono proposti dai soggetti politici che dichiarano di voler partecipare alle primarie. Ogni soggetto politico, autonomamente, può darsi un regolamento interno per decidere le modalità di scelta delle proprie candidature da proporre agli elettori delle primarie.

**OGNI ELETTORE PUO' ESPRIMERE UN SOLO VOTO**, quale che sia il tipo di elezioni primarie a cui partecipa

***Il numero di candidati varia secondo il tipo di elezioni primarie:***

- *I candidati alle primarie per la carica di Presidente possono essere due o tre.*
- *I candidati alle primarie per la scelta dei candidati regionali possono essere da un minimo di due ad un massimo di dieci.*
- *I candidati alle primarie per i candidati delle liste provinciali variano da provincia a provincia, secondo il numero di candidati previsti dalla legge elettorale regionale per ciascuna di esse.*
- *Le liste devono essere composte rispettando un ordine alternato di genere per i candidati e per le candidate.*
- *Il numero di candidati alle primarie deve essere comunque superiore di almeno uno a quello previsto per le elezioni regionali, fino ad un massimo del doppio. Ossia:*

Provincia	Numero minimo di candidati circoscrizionali alle primarie	Numero massimo di candidati circoscrizionali alle primarie
Arezzo	7	12
Firenze	18	34
Grosseto	5	8
Livorno	7	12
Lucca	8	14
Massa Carrara	4	6
Pisa	8	14
Pistoia	6	10
Prato	5	8
Siena	5	8

**PER PRESENTARE LE LISTE ALLE PRIMARIE : QUANTE FIRME OCCORRONO**

Occorre raccogliere la metà delle firme previste dall'articolo 2, comma 1, cioè quelle previste dalla legge elettorale regionale n.25 per le elezioni regionali.

Si intende che le firme vadano raccolte sull'intera lista di candidati, da parte del soggetto politico proponente, e non dai singoli candidati.

Quindi: per i candidati circoscrizionali e i candidati regionali, occorrono, rispettivamente, per le diverse province toscane, il seguente numero di firme:

Circoscrizione provinciale	Numero minimo di firme	Numero massimo di firme
Arezzo	1000	1500
Firenze	1750	2500
Grosseto	1000	1500
Livorno	1000	1500
Lucca	1000	1500
Massa Carrara	750	1000
Pisa	1000	1500
Pistoia	1000	1500
Prato	1000	1500
Siena	1000	1500

**Per le primarie relative ai candidati alla carica di Presidente,  
le firme necessarie sono un numero non inferiore a 5000 e non superiore a 7000.**

Le richieste di partecipazione alle primarie vanno presentate all'Ufficio elettorale della Regione Toscana, Piazza dell'Unità d'Italia, n° 1, 50122 Firenze. L'Ufficio resterà aperto sino alle ore 24 del giorno 22 novembre, termine ultimo per la presentazione della richiesta di svolgimento delle primarie.

Per qualsiasi informazione, scrivere a

[ufficio.elettorale@regione.toscana.it](mailto:ufficio.elettorale@regione.toscana.it)

telefono: 055 /4382165

fax: 055 / 4382185